



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Finanziario Contabile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 81 DEL 09/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2025.

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 1° dicembre 2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici pubblici;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l’incarico di Segretario del Comune di Saint-Christophe e degli adempimenti connessi all’Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 15/2023 del 19 dicembre 2023 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e ss.mm.ii.;

VISTI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione nota aggiornamento DUP e Bilancio di Previsione 2024/2026”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11 gennaio 2024 con la quale venivano assegnate le risorse del Bilancio pluriennale 2024/2026 ai responsabili;

VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopraccitata L.R. 19/15;

RICHIAMATO l’art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 7 e l’art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ad assumere la presente deliberazione;

DATO ATTO CHE:

- che con decreto legislativo 4 Maggio 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’articolo n. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il relativo gettito è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale;

RICHIAMATA la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell’imposta di soggiorno), e, in particolare:

- c.1) l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l’applicazione nel territorio regionale dell’imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l’imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- c.3) l’articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell’imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all’applicazione dell’imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell’anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- c.4) l’articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un’ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell’imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l’Office régional du Tourisme, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;

- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

c.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

CONSIDERATO che la Regione Valle d'Aosta ha approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 con deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023 le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla stessa con decorrenza dal 1° maggio 2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1534 in data 25 novembre 2024 con la quale sono state modificate le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, senza apportare variazioni alle tariffe minime stabilite con la DGR 1146/2023;

PRESO ATTO che il Comune di Saint - Christophe è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1146/2023 e nell'Allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n.1534/2024 che stabilisce le tariffe minime;

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, extra-ricettive o in alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo **massimo di euro 5 per notte di soggiorno**;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.r. 10/2023, i Comuni hanno la facoltà di aumentare la misura minima dell'imposta stabilita dalla Giunta regionale fino a un massimo del 50 per cento e, comunque, fino a un importo non superiore a cinque euro per notte di soggiorno;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Imposta di soggiorno – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2024";

RITENUTO OPPORTUNO, anche per l'anno 2025, di non aumentare la misura minima dell'imposta stabilita dalla DGR 1146/2023;

VISTO l'art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

VISTO l'art. 5 dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023, come modificato con DGR 1534/2024, che specifica che i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023, sono individuati nei gestori

delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023;

VISTI gli art. 4, commi 2 e 3, e 10, commi 1 e 2, della l.r. n. 10/2023;

VISTO l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la relazione favorevole del Revisore del Conto in merito al bilancio pluriennale di previsione 2025/2027;

VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2025/2027, che si andrà ad approvare nella presente seduta;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n.

Consiglieri votanti n.

VOTI favorevoli n.

VOTI contrari:

ASTENUTI

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. DI FISSARE le misure di tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	
1 stella	Euro 0,50
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,50
5 stelle	Euro 4,00
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI	
1 stella – 2 stelle	Euro 0,50
3 stelle	Euro 1,00
4 stelle	Euro 1,50
Aree attrezzate riservate alla sosta di autocaravan	Euro 1,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE	
Attività con prezzo medio fino a euro 20,00	Euro 0,50
Attività con prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00	Euro 1,00

Attività con prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00	Euro 1,50
Attività con prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00	Euro 2,00
Attività con prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00	Euro 2,50
Attività con prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00	Euro 3,00
Attività con prezzo medio oltre euro 200,00	Euro 4,00
CASE PER FERIE AUTOGESTITE	Euro 0,50
ALLOGGI AD USO TURISTICO – LOCAZIONI BREVI	Euro 0,50

2. DI PREVEDERE, per l'anno 2025 un'entrata di Euro 5.000,00;
3. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.lgs N. 23 del 14 marzo 2011, mediante l'introito dell'imposta di soggiorno sarà assicurata parte della copertura del costo per gli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
4. DI PROVVEDERE ad inviare, il presente atto al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche;

MF